

Il non luogo a procedere escluso in corso di appello

Giustizia

La Cassazione interviene sulla novità introdotta dalla riforma penale

La misura tutela l'imputato che ignora l'esistenza del processo

Giovanni Negri

La nuova formula della sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo, introdotta dalla riforma Cartabia, non può riguardare chi si duole per l'ignoranza dell'appello.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 9705 della Terza sezione penale, depositata ieri, che interviene sul perimetro applicativo della novità.

Respinto, quindi, il motivo di ricorso presentato dalla difesa di un imputato che sottolineava come la Corte d'appello non avrebbe considerato le note scritte difensive con le quali veniva valorizzata la dichiarazione di irreperibilità: per questa ragione, sosteneva, la difesa, la Corte d'appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La disposizione (articolo 420 quater del Codice di procedura penale), ricorda la Cassazione, ha allungato la lista delle pronunce di non luogo a procedere che il giudi-

ce dell'udienza preliminare deve emettere se l'imputato non è presente al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 420 bis (assenza dell'imputato) e 420 ter (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore).

Tuttavia, prosegue la Cassazione, la norma si riferisce espressamente alla mancata conoscenza della pendenza del processo «ossia, in sé, di un giudizio instaurato a carico di un soggetto con riferimento a una condotta di reato, in esito alle indagini preliminari, con fissazione dell'udienza preliminare».

La norma, quindi, ha come presupposto che l'imputato mai abbia ricevuto notizia sulla pendenza del processo. Solo così si può giustificare da una parte l'emissione di una sentenza di non doversi procedere (e non invece di un'ordinanza di sospensione) e, dall'altra, l'inappellabilità del giudizio.

La sentenza introdotta dalla riforma del processo penale, infatti, non è soggetta a impugnazione; può solo essere revocata se la polizia giudiziaria rintraccia la persona nei

cui confronti è stata emessa. Del resto, ricorda la Corte, le ricerche stesse sono già disposte con la sentenza stessa e potranno essere svolte fino a quando, per tutti i reati oggetto d'imputazione, non sono stati superati i termini di prescrizione.

Un complesso normativo che trova fondamento, ricostruisce la Cassazione, soltanto in presenza di un radicale vizio di conoscenza del processo, come fase di giudizio successiva alla conclusione delle indagini preliminari; vizio di gravità tale da impedire la celebrazione, come riscontrato dal giudice con insindacabile accertamento di merito.

E allora, è la conclusione, se questo è il ratio della nuova misura, fondata sul binomio tra conoscenza del processo ed effettività della difesa, allora la norma non può essere applicata quando il deficit di conoscenza riguarda non tanto l'esistenza di un processo, da intendere come celebrazione di un primo giudizio dopo le indagini preliminari, quanto piuttosto una fase o un grado del processo stesso, la cui esistenza è comunque conosciuta dall'imputato. In caso contrario, a venire equiparate sarebbero situazioni radicalmente diverse.

In questo senso, allora, va respinto il ricorso, visto che l'esistenza del processo non è in dubbio, sulla base dei riscontri effettuati sulla presenza dell'imputato in primo grado.

Tra l'altro, aggiunge infine la Corte, la collocazione stessa della norma nel Codice, nella parte che disciplina l'udienza preliminare lascia concludere che è in quella fase che il giudice deve verificare se l'imputato deve essere dichiarato assente.



Solo durante l'udienza preliminare il giudice può accertare il deficit di conoscenza